

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 463-A

Relazione orale
Relatore PICANO

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

Comunicato alla Presidenza l'8 settembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro e per la funzione pubblica
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro della sanità
e col Ministro per gli affari regionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1992

INDICE**Pareri**

della 1ª Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
della 2ª Commissione permanente	»	7
della 6ª Commissione permanente	»	8
della 12ª Commissione permanente	»	14
Disegno di legge	»	19

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensori: RIVIERA e SAPORITO)

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti del Governo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le condizioni e le osservazioni di seguito riportate.

In via preliminare, si segnala la ristrettezza dei tempi previsti per l'emanazione dei decreti delegati (novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di delegazione). Le norme di delegazione fanno inoltre spesso rinvio agli stessi decreti delegati per la determinazione dei principi e criteri direttivi. In più punti i criteri di delega si presentano poi come eccessivamente generici, ed andrebbero pertanto meglio precisati.

Articolo 1 - Con riferimento all'articolo 1, sono state espresse forti critiche da parte di alcuni componenti la Commissione, atteso che la norma prevede unicamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e non una vera intesa con la medesima, segnando un netto arretramento rispetto al riconoscimento delle autonomie operato dalla legislazione vigente. In particolare, le norme di cui ai punti *d)* ed *e)* violerebbero l'articolo 117 della Costituzione, disponendo in modo eccessivamente dettagliato il tipo di gestione del Servizio sanitario nazionale nonchè i principi generali della legge n. 142 del 1990, in quanto i comuni vengono esclusi da ogni competenza in materia di organizzazione e gestione sanitaria.

Articolo 2 - Sull'articolo 2, si rileva innanzitutto che, date le diversità esistenti tra la struttura del rapporto di pubblico impiego e quella del lavoro privato appare difficile omogeneizzare le rispettive normative, anche sotto il profilo previdenziale. La Commissione avanza su tale norma le seguenti osservazioni:

- 1) con specifico riferimento alla lettera *a)*, si segnala l'opportunità di meglio precisare il richiamo alla disciplina di diritto comune;
- 2) l'organismo di rappresentanza negoziale della parte pubblica, previsto nella lettera *b)*, deve avere un carattere tecnico, mantenendosi la responsabilità contrattuale in capo al Governo;
- 3) la lettera *c)* è fonte di molte perplessità; al riguardo è stato proposto di creare uno specifico giudice della Pubblica amministrazione, alla stregua di quanto accade in altri paesi europei (Francia, Germania);

4) analoghe preoccupazioni si appuntano sulla lettera *d*), che dispone l'assegnazione dei dirigenti superiori e primi dirigenti alla contrattazione privata, anche perchè la funzione dirigenziale nella Costituzione è considerata unica, sia pure divisa in più livelli. Per un criterio di omogeneizzazione dovrebbero essere sottratti alla contrattazione anche i dirigenti superiori e i primi dirigenti, titolari anch'essi di poteri autoritativi. Si osserva altresì che un'eventuale distinzione potrebbe aver luogo una volta definito il contenuto della funzione dirigenziale, e quindi degli ambiti di responsabilità della dirigenza rispetto alla funzione di indirizzo politico. Nel disegno di legge-delega andrebbero pertanto codificati i principi in base ai quali devono essere individuati i soggetti titolari di tale responsabilità, rinviando, poi, al decreto legislativo il compito di realizzarne la materiale attuazione, anche mediante la riduzione del numero dei dirigenti. Potrebbe essere più opportuno affidare la disciplina dell'accesso e della mobilità ad un provvedimento autonomo;

5) la lettera *h*) prevede poi la definizione di procedure e di sistemi di controllo sul contenimento dei costi contrattuali, stabilendo la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto o sospendere l'*iter* contrattuale ovvero l'esecuzione del contratto già stipulato. Occorrerà precisare che ciò non intende preludere alla possibilità di una riduzione autoritativa delle retribuzioni, risultando di dubbia legittimità costituzionale, in quanto il contratto collettivo, rientrando nell'autonomia delle parti, non è modificabile unilateralmente, e si deve porre in armonia con la filosofia di fondo della privatizzazione del rapporto, dove i soggetti sono pariorinati. Sempre con riferimento a tale lettera, l'integrazione del Dipartimento per la funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato all'interno del Ministero del tesoro finisce per conferire a questa amministrazione funzioni di coordinamento difficilmente conciliabili con l'articolo 95 della Costituzione e con la legge n. 400 del 1988, secondo cui tali attribuzioni competono invece alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La integrazione in parola potrebbe conseguirsi attraverso una Conferenza permanente dei servizi presso la Presidenza del Consiglio;

6) nella lettera *i*), la delega non deve ridurre la capacità contrattuale per effetto di decisioni giurisdizionali;

7) nella lettera *l*) desta perplessità l'esclusione della disposizione dell'art. 2103 del codice civile, in materia di riconoscimento delle mansioni superiori, in quanto deve essere accettato per intero - senza deroghe - il nuovo regime e non nella parte più favorevole al datore di lavoro;

8) occorrerebbe inoltre stabilire nella delega principi e criteri direttivi dei piani di azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, nell'ambito del pubblico impiego, stabilendo anche l'attribuzione dei relativi compiti alle amministrazioni competenti;

9) si suggerisce inoltre di prevedere norme per il riordino della Scuola superiore della Pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di «accesso», senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10) si segnala l'opportunità di prevedere norme per evitare posizioni di fuori ruolo, soprattutto nell'alta dirigenza;

11) con riferimento all'emendamento 2.2, si segnala che esso andrebbe armonizzato con la disciplina concernente il valore abilitante dei concorsi per il personale docente delle scuole. Suscita inoltre perplessità la prevista norma di accesso alle accademie ed ai conservatori previa selezione per soli titoli.

Articolo 3 - Anche per l'articolo 3 si segnala l'esigenza di precisare i principi ed i criteri di delega. Tale norma concerne, tra l'altro, il prolungamento dell'età pensionabile: a tale proposito, si raccomanda di porre particolare attenzione al tema dei diritti acquisiti, per la cui disciplina occorre seguire una linea di ragionevolezza, che tenga conto di quelle esigenze di solidarietà, che non possono non contrassegnare la comunità nazionale.

Anche su tale articolo la Commissione esprime parere favorevole, a condizione che:

1) siano stabilite in delega (comma 1) regole per la previdenza integrativa. Poichè per i privati dipendenti le regole vengono fornite direttamente in sede contrattuale, per i pubblici dipendenti, invece, occorre definirle in sede di legge-delega e - quindi di decreti delegati - anche in relazione all'indicazione dei capitoli di spesa, delle modalità di impiego, e degli enti destinati a gestirli;

2) venga istituita un'autonoma Cassa pensioni per i dipendenti pubblici, alla stregua di quanto è in essere per i dipendenti sanitari e degli enti locali al fine di conseguire una maggiore chiarezza di gestione anche dal punto di vista dell'equilibrio finanziario;

3) poichè si prevede la progressiva parificazione della previdenza pubblica con quella privata, è necessario che tale parificazione riguardi anche la base retributiva cui riferire i contributi e il trattamento di pensione (non solo lo stipendio, ma anche tutti gli altri emolumenti percepiti nell'arco del decennio di riferimento, come è per i privati dipendenti);

4) nella stessa ottica di parificazione di tutti i comparti pubblici tra loro e tra questi ed i privati, e in relazione alla necessità di evitare sperequazioni nell'ambito di una medesima categoria, il trattamento di fine servizio (o buonuscita) va gradualmente unificato e riferito anch'esso all'intera retribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. A tale riguardo, ove si volesse introdurre un regime diverso da quello attualmente gestito dall'ENPAS e dall'INADEL, i medesimi enti potrebbero gestire la sopracitata previdenza integrativa.

Sempre sull'articolo 3, si fa infine osservare che:

a) l'emendamento governativo 3.1 alla lettera a) non tiene conto dei diritti quesiti;

b) alla lettera b) le parole «i dipendenti civili dello Stato» si intendono comprensive del personale di magistratura;

c) alla lettera f), per le deroghe previste per attività particolarmente usuranti, sarebbe opportuno tener conto di quanto stabilito per i ciechi dalla legge 28 marzo 1991, n. 120;

d) alla lettera p) sarebbe opportuno prevedere i principi della delega, in modo da garantire una reale perequazione automatica delle pensioni, salvaguardandone il potere d'acquisto e garantendone un corretto rapporto con la dinamica retributiva di tutti i lavoratori dipendenti.

Articolo 4 - Su tale articolo, la Commissione segnala l'esigenza che si dia piena attuazione all'articolo 119 della Costituzione, che attribuisce alle regioni autonomia finanziaria, prevedendo altresì l'attribuzione ad esse di tributi propri e di quote di tributi erariali, in relazione ai rispettivi bisogni per le spese necessarie ad adempiere le loro normali funzioni. Si coglie altresì l'occasione per richiamare l'esigenza che venga quanto prima istituita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Si fa inoltre presente alla Commissione di merito l'opportunità di trasmettere a questa Commissione tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, ai fini del parere di competenza.

In considerazione della delicata materia cui il provvedimento ha riguardo, si segnala infine l'esigenza di prevedere esplicitamente la sottoposizione dei decreti legislativi al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: DI LEMBO)

24 luglio 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, si manifesta una forte perplessità, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), circa la devoluzione - anche per le sue modalità temporali - in favore del giudice ordinario della cognizione delle controversie di lavoro riguardanti i dipendenti pubblici; perplessità che attiene a profili di metodo e a profili pratici: infatti si appesantirebbe oltremodo il giudice ordinario.

Oltretutto, si pone il problema della compatibilità di siffatta disposizione con quella di cui alla successiva lettera *d*): deve essere esplicitato se la previsione eccezionale, ossia di mantenimento della normativa vigente per alcune categorie di funzionari dello Stato (e anche impiegati), determini per costoro il mantenimento della competenza del giudice amministrativo.

Analoga perplessità scaturisce in relazione alla lettera *m*) dello stesso articolo, che prevede la revisione dei trattamenti economici accessori per i dipendenti pubblici. Non è chiaro se le categorie di cui alla lettera *d*) vi sono ricomprese o meno.

Sulla Commissione di merito incombe il compito di dissipare tali incertezze, come pure quello di chiarire esplicitamente se la disposizione di cui alla lettera *n*) del medesimo comma 1 includa le menzionate categorie di cui alla lettera *d*).

In relazione, infine, all'articolo 4, comma, 1 lettera *a*), numero 11), si consiglia di chiarire che la sanzione ivi contemplata è di natura amministrativa e non penale.

PARERI DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: FAVILLA)

sul disegno di legge

30 luglio 1992

La Commissione, esaminato l'articolo 4 del disegno di legge, sottolinea, in via preliminare, come sarebbe stato di gran lunga preferibile, in presenza dell'inizio di una riforma così importante per lo Stato italiano e per gli enti locali quale è quella della istituzione dell'imposta comunale sugli immobili, che ciò fosse avvenuto in presenza di invarianza della pressione tributaria complessiva; ciò al fine di evitare che i contribuenti, nel reagire contro un aumento rilevante della pressione fiscale, coinvolgano nel giudizio critico anche la nuova imposta e gli stessi comuni, come responsabili di quella parte di aumento dei tributi che va a beneficio dell'erario.

Fatta questa premessa, la Commissione valuta positivamente l'indirizzo assunto dal Governo di dotare gli enti territoriali di un autonomo potere impositivo e ritiene valida l'ipotesi di assumere i beni immobili, esistenti nel territorio, come primo indice di riferimento per commisurare il grado di beneficio ricevuto dai privati dall'esistenza e dalla fornitura di servizi del comune e per determinare la partecipazione al tributo da parte dei soggetti interessati. Per la verità, la Commissione riterrebbe, in linea di principio, più congrua l'ipotesi di istituire contemporaneamente due tributi, l'imposta comunale sugli immobili (l'ICI) e l'imposta sui servizi comunali (l'ISCOM), l'una a carico dei titolari di diritti reali sugli immobili, l'altra a carico degli utilizzatori degli immobili stessi. Tale soluzione era prevista nel disegno di legge n. 1895 esaminato nella precedente legislatura da questa Commissione. Tuttavia, va considerato che l'ipotesi di istituire una imposta comunale sui servizi indivisibili, capace di assorbire l'ICIAP e la quota parte della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che riguarda servizi generali e indivisibili (e cioè lo spazzamento delle vie ed aree pubbliche), non è giunta nella X legislatura ad una sua conclusiva definizione con l'individuazione di chiari e puntuali parametri di suddivisione del tributo stesso, mentre al contrario l'istituzione della ICI venne allora approvata dalla Commissione finanze e tesoro. Per tale considerazione, la Commissione ritiene che sia possibile dar vita, per il momento, alla sola ICI, ma che sia opportuno predisporre in tempi brevi un disegno di legge per istituire anche la ISCOM. In tale prospettiva e in via transitoria, può essere ritenuto accettabile, come si prevede ai numeri 2) e 7.3) dell'articolo 4, comma 1, lettera a), che il soggetto tenuto a corrispondere la ICI si rivalga in

parte sul soggetto che utilizza l'unità abitativa per locazione od altro titolo e che l'imposta sia ridotta per il contribuente che è già soggetto ad altra imposta comunale (ICIAP). Queste due soluzioni, però, mal si conciliano con la sistematica generale del tributo che ha carattere di imposta patrimoniale: esse dovranno quindi esser soppresse una volta che sia istituita anche la ISCOM.

Sempre nella lettera a), n. 3), è previsto che il valore dei fabbricati, ai fini della determinazione dell'imposta, venga desunto dai nuovi estimi catastali approvati con decreto del Ministro delle finanze. A tale proposito, la Commissione formula due osservazioni.

La prima si riferisce al fatto che i nuovi estimi catastali sono stati oggetto di molteplici ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed anche annullati da una sentenza del TAR del Lazio; attualmente, con il decreto-legge n. 348 del 1992 ne è stata fatta salva l'efficacia per il periodo transitorio ed è stata disposta una nuova revisione delle tariffe d'estimo da attuarsi, con decreto del Ministro delle finanze, entro il 30 novembre 1992, sulla base di nuovi criteri. Pertanto, al momento attuale, non è noto esattamente il valore degli immobili sui cui applicare le aliquote determinate dai comuni.

La seconda osservazione, basata su esami a campione, consiste nel fatto che gli estimi attualmente in vigore sono risultati spesso sperequati, con sensibili differenze se raffrontati tra località diverse, aventi caratteristiche e valutazioni similari, senza che tali macroscopiche differenze risultassero giustificate nei fatti.

Per tali considerazioni la Commissione esprime al Ministro delle finanze un vivo invito affinché gli uffici competenti definiscano con maggiore attenzione i nuovi estimi, garantendo omogeneità di criteri fra le diverse zone territoriali e valutazioni corrispondenti ai diversi fabbricati, così da evitare ricorsi generalizzati da parte dei contribuenti.

Con riferimento a specifici aspetti dell'articolo 4 del provvedimento, la Commissione ritiene opportuno suggerire quanto segue:

Al comma 1, lettera a):

al n. 2), occorre precisare, accanto alla dizione «per anni solari», anche la possibilità di una applicazione della imposta «in relazione al periodo di possesso nell'anno»; occorre altresì eliminare la facoltà che il comune stabilisca quale parte dell'imposta sia trasferita dal proprietario all'utilizzatore, sostituendo, all'uopo, le parole «stabilita dal comune e, comunque, non eccedente il» con l'altra: «del»;

al n. 4, occorre prevedere il rimborso dell'imposta pagata, con i relativi interessi, nel caso di modifiche del piano regolatore che rendano inedificabile l'area; occorre, inoltre, verificare l'opportunità di compensare o di contemperare in altro modo, nel caso di espropriazione, la ICI già pagata con la nuova tassa sulle indennità di esproprio, istituita dalla legge 31 dicembre 1991, n. 413;

al n. 5), la Commissione ritiene opportuno sopprimere la facoltà di aumentare l'aliquota massima dello 0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale e prevedere che la successiva facoltà di aumentare l'aliquota massima, per straordinarie esigenze di bilancio, sia resa più flessibile sostituendo le parole: «dell'uno per mille» con le altre: «fino all'uno per mille»;

al n. 6), si propone di sopprimere in tema di esenzioni, per ragioni di opportunità ed anche in ossequio alla Costituzione che ne fa riserva di legge, la «facoltà del comune di deliberarne altre»;

al n. 6.1), si ritiene opportuno aggiungere, dopo le unità sanitarie locali, anche: «le IPAB»;

al n. 10), si ritiene che il limite massimo delle sanzioni per evasione dell'imposta debba essere elevato fino ad una misura doppia di quella ivi indicata, prevedendo, nel contempo, la non applicabilità delle soprattasse nei casi di tardivo versamento in occasione di procedure fallimentari;

al n. 11), la sanzione per le irregolarità di carattere formale pare eccessiva, anche se le 500.000 lire costituiscono il limite massimo delle sanzioni che il Governo è delegato a definire; si propone pertanto di stabilire la misura massima in lire 200.000;

al n. 15), la Commissione esprime il dubbio sulla opportunità di conservare o meno la deducibilità della ICI o di una sua parte (il disegno di legge ne prevede il solo 50 per cento). La Commissione potrebbe anche essere favorevole ad una non deducibilità dell'imposta pagata, purchè sia garantita una reale autonomia finanziaria all'ente locale e purchè siano opportunamente riverificate e rimodulate le aliquote della ICI.

Nell'esercizio della delega il Governo è invitato a considerare con particolare attenzione i problemi di cassa dell'ente locale che si potrebbero verificare nel primo anno di applicazione della ICI, anche distribuendo opportunamente nel tempo i flussi dei trasferimenti statali residui.

Per quanto riguarda la lettera *b*) del comma 1 si propone, per ragioni di opportunità e di correttezza costituzionale, di sopprimere, al secondo periodo, le parole «esoneri o». In ordine poi alla riscossione del tributo la Commissione ritiene necessario che al contribuente figuri più chiaramente che beneficiario dell'imposta è il comune; pertanto si propone di sostituire il terzo periodo con il seguente: «Saranno emanate norme dirette a stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dell'addizionale».

Al comma 1, lettera *c*) al n. 1), allo scopo di rendere più chiara la norma, si propone di sostituire la parola «modificate» con l'altra «stabilite».

Al comma 1, lettera *e*):

al n. 1), si propone di aggiungere il seguente periodo: «In tal modo, dovrà restare nella libera disponibilità dell'ente locale ogni provento derivante dalla applicazione discrezionale di maggiorazione della ICI oltre l'aliquota minima obbligatoria del 3 per mille e dalla applicazione di addizionali sull'imposta sul reddito di cui alla lettera *b*), senza che ad esso corrisponda riduzione alcuna nel trasferimento complessivo di risorse finanziarie da parte dello Stato.»;

al n. 2), si propone di aggiungere il seguente periodo: «Il Governo nella assegnazione dei trasferimenti erariali residui dovrà curare che ad ogni singolo comune siano assicurate risorse finanziarie, tra provento

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della ICI all'aliquota minima del 3 per mille e trasferimenti erariali, non inferiori a quelle dell'anno 1992 corrispondenti alla somma dei trasferimenti erariali previsti dalla legge finanziaria per il 1992 ed il gettito annuale per il 1992 dell'INVIM, trasferito allo Stato negli anni successivi».

Al comma 1, lettera f):

al n. 1), inserire, dopo la parola: «armonizzazione», le altre: «salvo verifica dell'opportunità di mantenere l'obbligo delle scritture per la contabilità di cassa»;

al n. 2), individuare un preciso limite temporale, che potrebbe essere di tre o quattro anni, entro cui debba essere realizzata la contabilità economica.

In conclusione, la Commissione, nell'esprimere a maggioranza parere favorevole con le osservazioni fin qui riportate, chiede che venga prevista l'espressione del parere, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, sugli schemi dei decreti legislativi.

Sull'articolo 4 del disegno di legge n. 463 hanno invece espresso parere contrario sia i senatori del Gruppo PDS, che quelli del Gruppo di Rifondazione comunista.

In particolare, il Gruppo PDS ritiene che la delega sia limitata ed inadeguata rispetto all'obiettivo di garantire una reale e compiuta autonomia finanziaria delle comunità locali e di dare soluzione agli attuali problemi della finanza comunale, provinciale e regionale. Non ritiene inoltre condivisibile l'ipotesi di un aumento della pressione fiscale complessiva che in pratica viene attuato con l'articolo 4 del disegno di legge in esame. Allo stesso modo, non è condivisibile l'incertezza circa i flussi dei trasferimenti erariali, che, invece, una volta stabiliti in un loro adeguato ammontare, dovrebbero essere agganciati alla dinamica della spesa pubblica, al netto dei trasferimenti.

Per quanto concerne l'istituzione dell'ICI, il Gruppo PDS valuta positivamente l'introduzione di tale imposta, esprimendo tuttavia notevoli perplessità e dubbi circa: l'esclusione dall'imposta dei terreni agricoli; la riduzione uniforme dell'ICI del 20 per cento per l'abitazione principale, che finisce per agevolare indebitamente i proprietari di immobili di maggior valore, mentre sarebbe preferibile elevare la detrazione fissa ai fini IRPEF; la rigidità nella determinazione della base imponibile, affidata alle rendite catastali, senza prevedere alcun meccanismo di adeguamento dei valori catastali da parte degli enti locali, che tenga conto anche dei valori di mercato; la previsione dell'obbligo di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore dell'unità abitativa, considerata la natura di imposta patrimoniale dell'ICI e in presenza di un progressivo superamento della disciplina dell'equo canone; la prevista esenzione per le costruzioni rurali, tenuto conto che l'ICI colpisce anche gli immobili strumentali; la deducibilità del 50 per cento dell'ICI pagata ai fini delle imposte sui redditi, che premia i proprietari di abitazioni di valore elevato, ponendo a carico del bilancio pubblico parte dell'onere derivante alle comunità locali da un eventuale aumento delle aliquote.

Il Gruppo PDS si è inoltre espresso in senso contrario:

- a) sul mantenimento dell'ICIAP che andrebbe sostituita con un prelievo commisurato alla effettiva capacità contributiva (valore aggiunto) delle attività produttive;
- b) sull'ultrattività dell'INVIM, e sulla permanenza dell'imposta di registro, che andrebbe invece applicata in misura fissa;
- c) sulla permanenza di altri prelievi commisurati alla superficie degli immobili;
- d) sulla detrazione dell'ICI dall'imposta di successione.

Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, il Gruppo PDS sottolinea come essa ponga difficili problemi di gestione; in relazione ad essa si ha inoltre l'impressione che il Governo abbia voluto porre a carico dei comuni l'onere di aumentare l'imposta sul reddito.

La Commissione chiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, la pubblicazione del presente parere.

su emendamenti

7 agosto 1992

In relazione all'emendamento 4.4, la Commissione rileva la crescita dell'aggravio fiscale a carico del contribuente; pur confermando la preferenza già espressa nel precedente parere per una invarianza della pressione tributaria in correlazione con la istituzione della ICI, ma tenendo anche conto delle esigenze imposte dalla manovra finanziaria del Governo che non consentono il raggiungimento di tale obiettivo, esprime parere favorevole.

La Commissione esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento 4.5; a tal proposito, fa tuttavia presente la necessità di un riordino fra imposte erariali, sovrimposte, addizionali e nuova imposta regionale e provinciale che vengono a sovrapporsi.

In relazione all'emendamento 4.3, il quale tratta, nel primo periodo e nella prima parte del secondo periodo, dell'andamento annuale dei trasferimenti globali e, nell'ultima parte, di una garanzia minima di risorse finanziarie per i comuni che dimostrino di voler seriamente operare sul piano tributario, ma che subiscono una perdita di risorse per avere uno scarso patrimonio edilizio e immobiliare sul territorio, la Commissione ritiene che la formula già espressa nel suo precedente parere realizzi meglio e con più chiarezza gli stessi obiettivi che il Governo si prefigge: per cui si invita Governo stesso e la Commissione bilancio a verificarne il contenuto e la possibilità di farli propri. Se, viceversa, si dovesse procedere sulla falsariga dell'emendamento 4.3, la Commissione ritiene necessario che non siano scaricati sui comuni i rischi di eventuali errori di stima, per cui è necessario che alle stime stesse seguano le verifiche e i dovuti congruagli. Se il timore del Governo riguarda i pericoli di un non corretto comportamento delle amministra-

zioni locali nell'applicazione del tributo, la Commissione è favorevole a che si istituiscano adeguati controlli e verifiche sull'operato dei comuni in materia, anche utilizzando i molti dati di cui il Ministero delle finanze dispone.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento 4.3, la Commissione ne ritiene necessaria una diversa e più corretta formulazione, in quanto il testo proposto non è idoneo a realizzare l'obiettivo che il Governo si è prefisso; la Commissione concorda comunque con tali obiettivi, i quali consistono nel garantire ai comuni che attivino il loro potere impositivo con energia, un complesso di risorse derivate non inferiori a quelle che avrebbero avuto a disposizione senza l'istituzione della ICI all'aliquota obbligatoria e senza la soppressione dell'INVIM.

Con riferimento all'emendamento 4.7, che rende indeducibile la ICI dalle imposte sui redditi, la Commissione rileva che la sua disponibilità in tal senso, espressa nel precedente parere, era basata su due presupposti, uno dei quali era la rimodulazione, verso il basso, del ventaglio delle aliquote ICI, ritoccate invece in aumento con l'emendamento 4.4. Avendo, tuttavia, il Governo motivato tale scelta con l'assoluta esigenza di reperire maggiori entrate erariali, la Commissione, a maggioranza, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.7.

La Commissione chiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, la pubblicazione del presente parere.

PARERI DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: MARINUCCI MARIANI)

sul disegno di legge

5 agosto 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge per la parte di competenza, esprime parere favorevole a condizione che siano introdotte le seguenti proposte emendative all'articolo 1:

1) al comma 1, all'alinea, si ritiene necessario esplicitare che è assicurato a tutti i cittadini, nel rispetto dell'articolo 72 della Costituzione, il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nelle forme e secondo i principi previsti dalla normativa vigente in materia;

2) al comma 1, primo capoverso, sembra necessario prevedere che le Commissioni igiene e sanità del Senato ed affari sociali della Camera esprimano il proprio parere sugli schemi di decreti delegati predisposti dal Governo, entro trenta giorni dalla trasmissione di questi da parte del Governo stesso, dovendosi intendere tale parere obbligatorio. L'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sugli schemi di decreti delegati è diventata ormai una costante a partire dall'VIII legislatura. Nel caso di specie la delicatezza della materia e la configurazione di una delega ampia affidata al Governo impongono una doppia valutazione del Parlamento onde verificare che la decretazione delegata non si traduca in una «scorciatoia impraticabile» cioè nella anticipazione di riforme innovatrici, senza «puntuale sostegno» nella delegazione, che peraltro la Corte costituzionale potrebbe dichiarare incostituzionale;

3) al comma 1, lettera a) occorre inserire il riferimento alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali quale sistema di finanziamento a regime, da attuare entro il 1995, considerando il riordino della disciplina dei prelievi contributivi e dei *ticket* transitorio e preparatorio rispetto all'anzidetto sistema a regime, ancorando peraltro il riordino della disciplina dei *ticket* ad un criterio fondato su *ticket* generalizzati a tutte le prestazioni ed a tutti i cittadini in misura molto contenuta, fatte salve comunque le esenzioni previste dalla normativa vigente in materia nonché quelle per gli indigenti;

4) al comma 1, lettera c), occorre innanzitutto aggiungere il riferimento anche alle province autonome per quanto riguarda l'attribuzione della competenza in materia di organizzazione e gestione

dell'assistenza sanitaria. Inoltre, con riferimento anche alla lettera *f*), sembra opportuno, a proposito della determinazione dei livelli uniformi di assistenza, precisare che si tratta di livelli di prestazioni obbligatori da erogare in forma diretta, prevedendo altresì, anche con riferimento a quote capitarie di finanziamento, l'emanazione di misure improntate al riequilibrio, su base territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

5) al comma 1, lettera *d*), si ritiene necessario che la legislazione delegata definisca, conformemente a quanto stabilito in materia dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche i principi relativi all'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti;

6) al comma 1, lettera *d*) si dovrebbe precisare che il direttore generale deve essere in possesso del diploma di laurea, oltreché degli altri requisiti attestanti la sua comprovata professionalità;

7) al comma 1, lettera *d*), si ritiene opportuno precisare che non si tratta di albo, bensì di elenco nazionale;

8) al comma 1, lettera *d*), occorre precisare che il consiglio dei sanitari, incaricato di assistere il direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, deve essere composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati nonché da un rappresentante dei servizi infermieristici;

9) al comma 1, lettera *e*), si ritiene necessario sostituire le parole da «stabilendo» fino alla fine della lettera con le altre: «attribuendo alla legge regionale la competenza in materia di definizione delle procedure di nomina e di composizione del consiglio di amministrazione, che dovrà essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, rappresentanti degli enti locali»;

10) al comma 1, occorre riformulare la lettera *f*) nei seguenti termini: «*f*) definire principi relativi ai livelli obbligatori di assistenza sanitaria uniformi da garantire in forma diretta a tutti i cittadini e la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni per l'organizzazione di detta assistenza, prevedendo il progressivo riequilibrio delle strutture operanti sul territorio in coerenza con la programmazione sanitaria nazionale». Si fa dunque riferimento al piano sanitario nazionale per la determinazione dei livelli obbligatori uniformi delle prestazioni da garantire in forma diretta a tutti i cittadini intendendosi per tali le prestazioni di assistenza di base, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, per prevenzione, cura e riabilitazione. A tal fine deve prevedersi, ove il piano sanitario nazionale non sia presentato da parte del Governo entro tre mesi dalla emanazione del decreto delegato, l'adozione da parte del Parlamento di un documento di indirizzo che stabilisca criteri direttivi del piano stesso e individui l'organismo che dovrà predisporre il piano;

11) al comma 1, lettera *g*), si ritiene necessario, preliminarmente all'imputazione alle regioni della responsabilità finanziaria per i disavanzi di gestione, prevedere il completo ripiano dei disavanzi degli anni precedenti con mutui ventennali a carico dello Stato nonché assicurare la completa utilizzazione, attraverso la contrazione di mutui, dei fondi di investimento per la sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, adottando procedure semplificate per l'approva-

zione dei progetti. Inoltre è preliminare stabilire in modo congruo l'entità del fondo sanitario nazionale. A tal fine, si ritiene necessario prevedere che il fondo non debba essere inferiore alla spesa accertata in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio 1991 maggiorato del tasso d'inflazione. Inoltre, riprendendo norme in materia contenute nell'articolo 2 del testo sul riordino generale del Servizio sanitario nazionale, approvato dal Senato nella passata legislatura a larga maggioranza, si ritiene necessario prevedere, in una sede apposita della predetta Conferenza, la verifica dell'andamento della spesa per un periodo determinato onde verificare la congruità del fondo sanitario. Ciò al fine di stabilire se eventuali squilibri siano determinati o meno da fattori indipendenti dalla gestione del servizio e dunque non imputabili alle regioni, subordinatamente all'adozione da parte di queste ultime delle iniziative previste da norme legislative finalizzate al controllo ed al contenimento della spesa sanitaria. Inoltre la responsabilità di eventuali ripiani da parte delle regioni deve essere subordinata all'attribuzione alle stesse di una reale capacità impositiva;

12) al comma 1, occorre sostituire la lettera *h*) con la seguente: «*h*) introdurre norme che consentano alle regioni la revisione dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, prevedendo comunque un regime transitorio»;

13) al comma 1, si ritiene necessario sostituire la lettera *i*) con la seguente: «*i*) promuovere iniziative per la graduale e programmata individuazione di forme integrative di assistenza, prevedendo anche il ricorso, da parte dei cittadini, a parziali forme previdenziali liberamente scelte, stabilendo altresì, ove possibile, parziali sgravi fiscali»;

14) al comma 1, lettera *l*), occorre precisare che gli ospedali ai quali attribuire autonomia di bilancio sono di rilievo regionale, anziché regionali, ovvero di alta specializzazione, ivi compresi i policlinici universitari, eliminando l'inciso «comunque organizzati», prevedendo altresì il principio dell'autonomia economico-finanziaria oltreché per i presidi anche per le strutture ed i servizi delle unità sanitarie locali;

15) al comma 1, alla lettera *m*), per il trasferimento dei beni mobili e immobili occorrerebbe far riferimento anziché ai beni dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici ai beni di tutti gli enti disciolti che gestivano attività di assistenza sanitaria, nonché a quelli già utilizzati da enti e organismi per attività trasferite al Servizio sanitario nazionale;

16) al comma 1, si ritiene necessario sostituire la lettera *n*) con la seguente: «*n*) definire, in relazione ai principi di cui alla precedente lettera *a*) e all'articolo 2 della presente legge, la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente, regolato da accordi sindacali. In tale ambito prevedere l'istituzione di un'area della dirigenza, articolata per ruoli: medico, amministrativo e dei professionisti laureati. In sede di definizione degli accordi sindacali la negoziazione per l'area della dirigenza avviene distintamente per ciascun ruolo con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. La dirigenza è

articolata su due livelli, il secondo dei quali configurato quale incarico, da conferire a dipendenti forniti di specifica nuova idoneità nazionale all'esercizio di funzioni di direzione, e rinnovabile. Il mancato rinnovo comporta la perdita delle funzioni attribuite e della relativa indennità, fermo restando il livello giuridico. I decreti delegati prevederanno le attribuzioni e le responsabilità del personale della dirigenza ed, in particolare, dei medici e, per quanto di competenza, degli altri ruoli della dirigenza, riguardo agli interventi di prevenzione, clinici, diagnostici, terapeutici, organizzativo-gestionali, nonché la regolamentazione delle attività di formazione e tirocinio nella disciplina per l'accesso al primo livello della dirigenza. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare, in prima applicazione delle disposizioni in materia contenute nei decreti delegati, per il rapporto di lavoro configurato quale incarico all'esercizio di funzioni di direzione rinnovabile»;

17) al comma 1, si ritiene necessario aggiungere le seguenti lettere:

«p) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni, su base dipartimentale dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione ai comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

g) prevedere il riordino del Ministero della sanità, anche con riferimento alle esigenze di equiparare il trattamento economico complessivo del personale sanitario dello stesso a quello del personale sanitario dipendente dal Servizio sanitario nazionale di equivalenti funzioni e anzianità, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici;

r) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere: nell'ambito di tale modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per la specializzazione post-laurea;

s) destinare l'1 per cento del fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la

prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;

t) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure rimesse al livello regionale prevedere che in caso di inadempienza da parte delle regioni o delle province autonome di adempimenti previsti dai decreti delegati, al Ministro della sanità vengano attribuiti i conseguenti poteri sostitutivi».

La Commissione, infine, ritiene di dover richiedere, nelle sedi competenti, l'assegnazione in sede consultiva di eventuali emendamenti presentati dal Governo in materia sanitaria che modificassero la sostanza normativa dell'articolo 1, in quanto diversamente sarebbe vanificato il ruolo della Commissione stessa nella espressione del parere.

La Commissione chiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il presente parere sia pubblicato in allegato alla relazione che la 5ª Commissione presenterà all'Assemblea.

su emendamenti

7 agosto 1992

La Commissione, esaminati gli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 1 del disegno di legge, esprime i seguenti pareri: sull'emendamento 1.8, parere favorevole; sull'emendamento 1.9, parere contrario; sull'emendamento 1.10, parere favorevole.

La Commissione chiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il presente parere sia pubblicato in allegato alla relazione che la 5ª Commissione presenterà all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Sanità)

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e province autonome, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina dei prelievi contributivi e dei *ticket* sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione della aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;

b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni la competenza in materia di organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione dei livelli unifor-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Sanità)

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, **con riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia**, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di **Trento e di Bolzano**, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina dei *ticket* e dei prelievi contributivi, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;

b) *identica*;

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di **programmazione** e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la de-

(Segue: Testo del Governo)

mi di assistenza sanitaria e dei relativi parametri capitari di finanziamento;

d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale, un consiglio di amministrazione e un collegio dei revisori. Il direttore generale, che deve essere in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato dalla regione tra gli iscritti all'Albo nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

terminazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;

d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale, un comitato di indirizzo e di controllo e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i soggetti - persone fisiche e persone giuridiche - iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto

(Segue: Testo del Governo)

e) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale, riservando al Consiglio di amministrazione **esclusivamente** di determinare, nell'ambito della programmazione regionale, la priorità degli interventi e gli indirizzi concernenti la organizzazione funzionale dei servizi, nonchè di effettuare la verifica dei risultati e stabilendo altresì che il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, con necessaria presenza di rappresentanti degli assistiti, di esperti in organizzazione aziendale pubblica o privata e di medici;

f) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitaro di finanziamento da assicurare alle regioni per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

g) imputare alle regioni, nell'ambito del proprio bilancio e del potere imposi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;

e) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale, riservando al **comitato di indirizzo e di controllo** di determinare, nell'ambito della programmazione regionale, la priorità degli interventi e gli indirizzi concernenti la organizzazione funzionale dei servizi, **di esaminare il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo rimettendo alla regione o alla provincia autonoma le relative osservazioni**, nonchè di effettuare la verifica dei risultati e della qualità dei servizi, e stabilendo altresì che il **comitato di indirizzo e di controllo** è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri **nominati dai comuni di riferimento territoriale;**

f) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi, **espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni**, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitaro di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

g) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonchè tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonchè degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;

h) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e

(Segue: *Testo del Governo*)

tivo alle medesime attribuito, gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli *standard* previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato;

h) promuovere iniziative per il superamento del regime delle convenzioni, prevedere forme di assistenza sanitaria indiretta e consentire forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;

i) prevedere che con decreto interministeriale siano individuate quote di contribuzioni sanitarie disponibili per forme previdenziali parziali liberamente scelte dagli utenti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli *standard* previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai *ticket*, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 10 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 50 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;

***l)* introdurre norme di revisione e superamento graduale dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consorziati, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;**

***l)* prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di contribuzioni sanitarie**

(Segue: Testo del Governo)

l) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali regionali, comunque organizzati, di alta specializzazione e di rilievo nazionale, ai quali attribuire autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

m) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici;

n) prevedere nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente l'articolazione della dirigenza su due livelli, il secondo dei quali configurato quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, nonchè la definizione delle attribuzioni e delle responsabilità del personale medico, riguardo agli interventi clinici, diagnostici e terapeutici,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

disponibili per forme di assistenza sanitaria parziali liberamente scelte dagli utenti; **ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni, il Governo provvede direttamente;**

m) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo regionale, ovvero di alta specializzazione e di rilievo nazionale, ai quali attribuire autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

n) prevedere apposita regolamentazione dei rapporti fra università e Servizio sanitario nazionale, salvaguardando il perseguimento dei fini istituzionali e l'autonomia delle università, sulla base di principi che regolino l'attività assistenziale delle università, la formazione nell'ambito ospedaliero del personale sanitario e le specializzazioni post-laurea - nel quadro della programmazione regionale - in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere;

o) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici **che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;**

p) prevedere la soppressione della nona posizione funzionale, inquadrando in appositi ruoli ad esaurimento il relativo personale, cui compete il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il passaggio per concorso alle due qualifiche dirigenziali entro le disponibilità delle attuali dotazioni organiche definitive o provvisorie, rispettivamente, delle esistenti posizioni funzionali

(Segue: Testo del Governo)

e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione;

o) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario, prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella organizzazione dei servizi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

decima e undicesima; prevedere nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente l'articolazione della dirigenza su due livelli, il secondo dei quali configurato quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, nonchè la definizione delle attribuzioni e delle responsabilità del personale medico, riguardo agli interventi clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione;

q) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario, prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella organizzazione dei servizi. **Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;**

r) **definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonchè di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;**

s) **destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale,**

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;

t) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;

u) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite Commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;

v) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezio-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

(Pubblico impiego)

1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzati, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore con quello stabilito in base al presente articolo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

Art. 2.

(Pubblico impiego)

1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti **al contenimento**, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzati, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano **ricondotti sotto la disciplina del diritto comune e siano** regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore **nel settore pubblico**

(Segue: *Testo del Governo*)

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione, per la parte sindacale fondati sulla verifica delle deleghe, dei voti e della diffusione territoriale; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria mediante un apposito organismo;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate in ogni caso con legge, ovvero, sulla base della legge, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

- 1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- 2) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- 3) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- 4) i ruoli e le dotazioni organiche nonchè la loro consistenza complessiva;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con quello stabilito in base al presente articolo; **prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;**

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione **compatibili con le norme costituzionali;** prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo **tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri;**

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo **e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a);** la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate in ogni caso con legge, ovvero, sulla base della legge **o nell'ambito dei principi dalla stessa posti,** con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

- 1) **le responsabilità giuridiche attribuite ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;**
- 2) *identico;*
- 3) *identico;*
- 4) *identico;*
- 5) *identico;*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

d) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale diplomatico;

e) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello;

f) prevedere:

1) l'affidamento ai dirigenti, nell'ambito delle direttive generali impartite dal titolare dell'organo, di autonomi poteri di impulso, di direzione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo, al fine di assicurare, oltre alla legalità e all'imparzialità, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti **esterni**, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonchè la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

d) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale **delle carriere diplomatica e prefettizia**;

e) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello **anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative**;

f) *identica*:

1) l'affidamento ai dirigenti, nell'ambito delle direttive generali impartite dal titolare dell'organo, di autonomi poteri di impulso, di direzione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo, al fine di assicurare, oltre alla legalità e all'imparzialità, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti; **una disciplina del principio di responsabilità personale dei dirigenti**;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) *identico*;

4) **una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera d)**,

(Segue: *Testo del Governo*)

g) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi, globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente;

h) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, stabilendo altresì la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospendere **l'iter contrattuale o l'esecuzione totale o parziale del contratto** in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Ministro per la funzione pubblica o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento per la funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento per la funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

anche articolata per specifiche tipologie professionali, stabilendo che le relative delegazioni sindacali siano composte da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

g) prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo;

h) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, **prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale** in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del **Presidente del Consiglio dei ministri** o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti **sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412**, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento per la funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale

(Segue: Testo del Governo)

i) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa **della materia** idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

l) prevedere che, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse e che sia consentita la temporanea assegnazione alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta;

m) procedere alla revisione delle disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori, comunque denominati, per i dipendenti pubblici, al fine di assicurare che detti trattamenti siano direttamente collegati alla produttività individuale raggiunta nel periodo, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

del Dipartimento per la funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

i) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

l) prevedere che, **con riferimento al settore pubblico**, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi **o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto** esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta **e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì procedure e modalità di detta assegnazione;**

m) procedere alla **abrogazione** delle disposizioni che prevedono **automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono** trattamenti economici accessori, **settoriali**, comunque denominati, **a favore di pubblici dipendenti**, al fine di assicurare che **tutte le componenti accessorie della retribuzione siano disciplinate dagli accordi contrattuali e direttamente collegate** alla produttività individuale raggiunta nel periodo, **per la determinazione della quale devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione**, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero

(Segue: *Testo del Governo*)

n) prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica Amministrazione incarichi previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, siano tenuti a comunicare alle Amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni previste dallo stesso articolo 24;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; **prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;**

n) **prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica Amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso articolo 24;**

o) **al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva; prevedere limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali, cui dovranno attenersi gli accordi di comparto e definirli tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni di ciascun comparto, stabilendo altresì il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali stipulanti i medesimi accordi provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, sentite le confederazioni ed**

(Segue: Testo del Governo)

o) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorchè realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento per la funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; prevedere che, a partire dalla stipulazione del primo contratto collettivo di diritto comune, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 29, 30 e 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;

p) identica;

(Segue: Testo del Governo)

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

p) espletare a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati;

q) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

r) prevedere il passaggio, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado a posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi, mediante l'istituzione di appositi corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, tenuto conto del titolo di studio posseduto, nonché le modalità di utilizzazione del personale docente

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

q) **prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi**, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; **prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;**

r) **prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;**

s) *identica;*

t) *identica;*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

medesimo, in attesa della formalizzazione del predetto passaggio, e con riferimento al titolo di studio posseduto, ove si verificino disponibilità di cattedre e posti di organico anche per discipline diverse da quelle di titolarità;

s) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni;

t) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure concorsuali, assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

u) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

u) *identica*;

v) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure **di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;**

z) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la

(Segue: *Testo del Governo*)

copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; **procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia;**

aa) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

bb) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo;

cc) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

dd) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. *Identico.*

3. **Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Art. 3.
(Previdenza)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonchè di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) elevazione graduale del limite di età a sessantacinque anni per uomini e donne in ragione di un anno ogni due anni dal

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

Art. 3.
(Previdenza)

1. *Identico:*

a) elevazione graduale del limite di età a sessantacinque anni per uomini e donne in ragione di un anno ogni due anni dal

(Segue: *Testo del Governo*)

1993 per i soggetti che, al 31 dicembre 1992, possano far valere **un'anzianità contributiva inferiore a quindici anni o un'età inferiore ai cinquanta anni se donne o ai cinquantasette se uomini;**

b) conferma dei limiti di età eventualmente più elevati già in vigore per le forme di previdenza sostitutive od esclusive del regime generale obbligatorio, per uomini e donne; facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici; conferma dei vigenti limiti di età per i lavoratori non vedenti, per il personale militare, per il personale viaggiante del settore autoferrotranviario, per il personale di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti;

c) elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età del limite previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro;

d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'età pensionabile nel periodo transitorio e riduzione nel caso di trattamenti pensionistici acquisiti per effetto dell'esercizio dell'opzione di avvalersi dei limiti di età pensionabile previgenti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1993 per i soggetti che, al 31 dicembre 1992, possano far valere un'età inferiore ai cinquanta anni se donne o ai **cinquantacinque** se uomini;

b) conferma dei limiti di età eventualmente più elevati già in vigore per le forme di previdenza sostitutive od esclusive del regime generale obbligatorio, per uomini e donne; facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici; **facoltà di deroga, con conferma dei vigenti limiti di età, per categorie di lavoratori disabili, non vedenti, nonché per categorie addette a funzioni specifiche, in ragione delle quali siano già previsti limiti di età inferiori a quelli vigenti;** conferma dei vigenti limiti di età per i lavoratori non vedenti, per il personale militare, per il personale viaggiante del settore autoferrotranviario, per il personale di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti;

c) *identica;*

d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'età pensionabile nel periodo transitorio e riduzione nel caso di trattamenti pensionistici acquisiti per effetto dell'esercizio dell'opzione di avvalersi dei limiti di età pensionabile previgenti; **la elevazione della percentuale di commisurazione della pensione deve essere fissata in misura idonea ad incentivare il differimento del trattamento pensionistico e compatibile con l'obiettivo di contenimento della**

(Segue: Testo del Governo)

e) subordinazione del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro;

f) anticipazione, **a richiesta del lavoratore**, dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, fino ad un massimo di sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, senza aggravii a carico del bilancio dello Stato;

g) graduale elevazione da quindici anni a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione, in ragione di un anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati che al 31 dicem-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

spesa previdenziale; la riduzione del trattamento pensionistico deve essere fissata in misura idonea a disincentivare l'anticipazione del trattamento stesso; la riduzione deve essere estesa ai trattamenti pensionistici a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, e delle forme sostitutive del regime stesso, aventi decorrenza anticipata rispetto all'età pensionabile o all'età stabilita per la cessazione dal servizio secondo i singoli ordinamenti, limitatamente alle quote eccedenti un importo pari al doppio del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti; la estensione della riduzione è esclusa per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di anzianità assicurativa, contributiva o di servizio prescritti dai singoli ordinamenti per il conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici anticipati;

e) *identica*;

f) anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, **fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120**, fino ad un massimo di sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, senza aggravii a carico del bilancio dello Stato. **A tal fine saranno individuate, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e sulla base della relazione di una commissione tecnico-scientifica, le categorie e figure professionali dei lavoratori addetti a tali attività, nonchè i relativi apporti della contribuzione integrativa;**

g) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

bre 1992 abbiano conseguito il requisito minimo in base alla normativa vigente;

h) graduale elevazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione annua pensionabile da duecentosessanta a cinquecentoventi settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione di un anno ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, con graduale estensione di tale meccanismo nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due anni;

i) facoltà per i lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza **obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore al 45 per cento, con esclusione delle cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea;**

l) determinazione di un limite massimo non superiore a tre anni per i periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianità;

m) armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di **limitazioni al cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) graduale elevazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione annua pensionabile da duecentosessanta a cinquecentoventi settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione di un anno ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, con graduale estensione di tale meccanismo nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due anni; **previsione di adeguati correttivi a favore dei lavoratori collocati in mobilità;**

i) facoltà per i lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza **facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purchè in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con esclusione delle cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea; i periodi obbligatori corrispondenti a gravidanza e puerperio sono da considerarsi utili ai fini del diritto e della commisurazione della pensione anche se intervenuti al di fuori di un rapporto di lavoro;**

l) determinazione di un limite massimo non superiore a **cinque anni** per i periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianità **limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa;**

m) armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di **cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori autonomi e**

(Segue: *Testo del Governo*)

lavoratori pubblici e privati, con esclusione della non cumulabilità per i redditi derivanti da attività promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili; i lavoratori che, al 31 dicembre 1992, risultano già pensionati, continuano a percepire, se più favorevoli, i trattamenti in atto;

n) graduale estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, con salvaguardia dei diritti maturati;

o) estensione della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa, con riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione dell'intera vita lavorativa, alle forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarità e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione del riferimento all'intera vita contributiva ai lavoratori autonomi limita-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dipendenti, pubblici e privati, **stabilendo soluzioni modulari e consentendo la cumulabilità**; i lavoratori che, al 31 dicembre 1992, risultano già pensionati, continuano a percepire, se più favorevoli, i trattamenti in atto;

n) graduale estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, **prevedendo:**

1) la **conservazione del diritto al pensionamento per coloro che hanno maturato l'anzianità contributiva e di servizio prevista nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale diritto;**

2) il **differimento della possibilità di pensionamento a non prima del compimento del trentaquattresimo anno di anzianità contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni;**

3) una **maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni di servizio inversamente proporzionale all'anzianità contributiva e di servizio mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di dieci anni;**

o) estensione della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa, con riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione dell'intera vita lavorativa, **adeguata secondo opportuni criteri di rivalutazione**, alle forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarità e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione del riferimen-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

tamente alle attività iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo a nuova iscrizione alla rispettiva gestione;

p) disciplina della perequazione automatica delle pensioni al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto;

q) conservazione per le forme pensionistiche di cui alla lettera o) dell'autonomia di gestione e, se più favorevole, della normativa vigente in materia di invalidità specifiche e per causa di servizio;

r) revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali per le integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni sociali delle pensioni, al fine di assicurare al nucleo familiare del pensionato, computandovi il reddito del coniuge, un reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale;

s) ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo aliquote contributive idonee ad assicurare l'equilibrio gestionale;

t) disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni da determinare in quota parte in base alla previgente normativa a garanzia dei diritti maturati;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to all'intera vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle attività iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo a nuova iscrizione alla rispettiva gestione, **secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti;**

p) *identica;*

q) *identica;*

r) *identica;*

s) ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo **per ciascuna gestione previdenziale** aliquote contributive idonee ad assicurare l'equilibrio gestionale, **con esclusione di imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro, tenuto conto dei principi contenuti nell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88;**

t) *identica;*

u) **disciplina di un sistema di pensionamento flessibile con individuazione dei soggetti destinatari nei lavoratori con età non inferiore per più di 60 mesi all'età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero con anzianità contributiva utile non inferiore a 30 anni, con trasformazione del rapporto di lavoro da tempo**

(Segue: Testo del Governo)

u) previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, ad operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

pieno a tempo parziale per un orario di lavoro non inferiore a diciotto ore settimanali e corresponsione di trattamenti pensionistici, calcolati con applicazione di coefficienti di riduzione finanziariamente equivalenti al periodo di anticipazione al fine di escludere maggiori oneri a carico della gestione, il cui ammontare, cumulato con la retribuzione, in ogni caso non determini un reddito complessivo superiore a quello corrispondente al lavoro prestato a tempo pieno computato al netto della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore;

v) previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, **agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonchè alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.**

(Segue: Testo del Governo)

Art. 4.

(Finanza degli enti territoriali)

1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti:

a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati;

2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato, con

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

Art. 4.

(Finanza degli enti territoriali)

1. *Identico:*

a) *identica;*

1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, **dei terreni agricoli** e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati **gli immobili;**

2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato, con

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

obbligo di rivalsa, nei confronti del diverso utilizzatore dell'unità abitativa nella misura stabilita dal comune e, comunque, non eccedente il 50 per cento;

3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto;

4) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio;

5) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 3 al 5 per mille, con applicazione della aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota massima dello 0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, ovvero dell'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

obbligo di rivalsa, nei confronti del diverso utilizzatore dell'unità **immobiliare non assoggettata all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP)**, nella misura del 50 per cento; l'imposta è dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno;

3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto; **negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari;**

4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto;

5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio; **negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato è assoggettato all'ICI;**

6) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione della aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare **l'aliquota massima fino all'uno per mille** per straordinarie esigenze di bilancio;

(Segue: *Testo del Governo*)

6) esenzione dall'imposta, con facoltà per il comune di deliberarne altre, per:

6.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità sanitarie locali, limitatamente ai beni immobili ubicati nel territorio di rispettiva competenza e destinati ai compiti istituzionali dell'ente;

6.2) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

6.3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

6.4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

6.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

6.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

6.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

6.8) i fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione, da queste posseduti, destinati alla vendita e non utilizzati, limitatamente al periodo di tre anni decor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7) esenzione dall'imposta per:

7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità sanitarie locali, limitatamente ai beni immobili ubicati nel territorio di rispettiva competenza **a condizione che siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente e che, se consistenti in unità abitative, essi non siano utilizzati da terzi;**

7.2) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le associazioni ed istituzioni senza fini di lucro e con finalità assistenziale, educativa e culturale, legalmente riconosciute e convenzionate;

soppresso

7.3) *identico;*

7.4) *identico;*

7.5) *identico;*

7.6) *identico;*

7.7) *identico;*

7.8) *identico;*

(Segue: Testo del Governo)

rente dalla data di ultimazione dei lavori o, comunque, da quando i fabbricati stessi sono diventati atti all'uso cui sono destinati;

6.9) i fabbricati di cui al n. 7.2 recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

7) riduzione dell'imposta:

7.1) del 20 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

7.2) del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

7.3) del 50 per cento per gli insediamenti produttivi assoggettati all'ICIAP; l'importo della riduzione non può comunque superare la metà dell'ICIAP dovuta;

8) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, avvalendosi anche del sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7.9) i fabbricati di cui al n. 8.2) recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o ad esse assimilabili, classificate tali dalla commissione censuaria centrale;

8) identico:

8.1) del 20 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con un massimo di lire 240.000 ed un minimo di lire 120.000;

8.2) identico;

8.3) identico;

8.4) del 50 per cento per i terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, con un minimo per ciascun contribuente di lire 200.000 e un massimo di lire 400.000;

9) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte della giunta comunale della responsabilità di gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;

10) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi nella misura legale, per le aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni; il rimborso è limitato all'imposta pagata per il perio-

(Segue: Testo del Governo)

9) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie;

10) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione;

11) determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 500.000 per le infrazioni di carattere formale;

12) esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonché detrazione, per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire;

13) soppressione dal 1° gennaio 1993 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne sarà prevista l'applicazione, con le aliquote massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore finale quello al 31 dicembre 1992;

14) detrazione dall'imposta sulle successioni dell'ICI corrisposta negli ultimi cinque anni antecedenti al decesso, per gli immobili compresi nell'attivo ereditario;

15) deducibilità del 50 per cento dell'ICI pagata nella determinazione del reddito di impresa o di arti e professioni agli effetti delle imposte erariali sul reddito; deducibilità del 50 per cento dell'ICI pagata dal reddito complessivo, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, agli effetti dell'IRPEF;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

do di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;

11) *identico*;

12) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione e prevedendo la inapplicabilità della soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;

13) determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale;

14) esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, **dei redditi dei terreni agricoli** e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonché detrazione, per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire;

15) *identico*;

16) *identico*;

17) non deducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi;

(Segue: Testo del Governo)

b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1993, della facoltà di istituire una addizionale all'IRPEF in misura non eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1993, il 3 per cento di quella relativa all'anno 1994 ed il 4 per cento di quella relativa agli anni 1995 e successivi. Con delibera del consiglio comunale possono essere stabiliti **esoneri o riduzioni** dell'addizionale per categorie di meno abbienti individuate sulla base di indici obiettivi di carattere sociale. L'addizionale è riscossa, in unica soluzione, nei termini e secondo le modalità previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF; tuttavia è consentito ai lavoratori dipendenti delegare il datore di lavoro ad effettuare il versamento previa trattenuta di quote mensili. Il provento dell'addizionale è devoluto dallo Stato in favore del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in materia di IRPEF; l'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno, altresì, emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare l'attività di segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) all'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni a statuto ordinario - già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni - dell'intera tassa automobilistica complessivamente dovuta, nonché della soprattassa annuale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, con-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1993, della facoltà, **connessa alla politica degli investimenti**, di istituire una addizionale all'IRPEF in misura non eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1993, il 3 per cento di quella relativa all'anno 1994 ed il 4 per cento di quella relativa agli anni 1995 e successivi. Con delibera del consiglio comunale possono essere stabilite riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti individuate sulla base di indici obiettivi di carattere sociale. L'addizionale è riscossa, **mediante distinto versamento**, in unica soluzione, nei termini e secondo le modalità previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF; tuttavia è consentito ai lavoratori dipendenti delegare il datore di lavoro ad effettuare il versamento previa trattenuta di quote mensili. Il provento dell'addizionale è devoluto dallo Stato in favore del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in materia di IRPEF; l'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno, altresì, emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare, **anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior gettito risultante dalla stessa attività**, l'attività di segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) *identica*:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) le misure della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere modificate, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, alle scadenze previste nell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno precedente;

2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese quelle concernenti le sanzioni e la loro entità, e sono riscosse negli stessi termini, con le stesse modalità ed a mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli analoghi tributi erariali, il quale verserà i tributi regionali riscossi nelle casse della regione di competenza ed avrà diritto allo stesso aggio fissato per i detti tributi erariali;

3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo all'applicazione di una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale per il periodo per il quale il tributo dovuto è stato riscosso dalla regione di provenienza;

4) contestuale riduzione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle province di un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1) le misure della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere **stabilite**, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, alle scadenze previste nell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno precedente;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

d) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle **regioni a statuto ordinario** di un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici **commisurata al prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e di una analoga imposta a favore delle province,**

(Segue: *Testo del Governo*)

1) l'imposta può essere proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al crescere dei consumi ed è deliberata da ciascuna provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno per cento del prezzo delle erogazioni;

2) l'imposta è dovuta alla provincia ove è ubicata l'utenza dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti;

e) all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei trasferimenti erariali correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'imposta può essere proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;

2) l'imposta regionale è determinata da ciascuna regione, con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il 6 per cento;

3) l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna provincia in misura complessivamente non eccedente l'1 per cento;

4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti;

5) in armonia con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi regionali e provinciali saranno determinati le modalità di articolazione delle aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalità di accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed alle province dei relativi tributi, nonché le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per il mancato o ritardato versamento;

e) all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) istituzione di un sistema a regime di determinazione del complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al numero 2), garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale contenuti nei documenti di programmazione statale, con unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle rispettive quantificazioni;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

1) detrazione dai trasferimenti erariali correnti della perdita di gettito complessiva per lo Stato derivante dall'ampliamento dell' autonomia impositiva, al netto delle connesse perdite di gettito degli enti locali;

2) conservazione a ciascun ente locale di contributi erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui allo stesso articolo 54, per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'ente locale stesso;

3) attuazione della perequazione stabilita dallo stesso articolo 54, con particolare considerazione:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) **corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle comunità montane per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo pari al gettito dovuto nel 1993 dell'ICI calcolato sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a quanto disposto nella lettera a), numeri 9), 12) e 13), sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;**

3) conservazione a ciascun ente locale di contributi erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui all'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'ente locale stesso;

4) **applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti dal predetto articolo 54, della legge n. 142 del 1990 e attuazione dallo stesso anno della pere-**

(Segue: Testo del Governo)

3.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

3.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

3.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;

3.4) dei comuni capoluogo di provincia;

f) al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) armonizzazione con i principi della contabilità generale dello Stato, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione;

2) applicazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di applicazione anticipata;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

quazione **degli squilibri della fiscalità locale**, con particolare considerazione:

4.1) *identico*;

4.2) *identico*;

4.3) *identico*;

4.4) *identico*;

4.5) **degli enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza;**

5) **ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle comunità montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana;**

6) **eliminazione, successivamente al periodo transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie;**

7) **certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi consorzi, con previsione di ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i trasgressori;**

f) *identica*:

1) armonizzazione con i principi della contabilità generale dello Stato, **per la parte applicativa dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142**, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione;

2) applicazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, a **decorrere dal 1995** con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di applicazione anticipata;

(Segue: *Testo del Governo*)

g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle comunità montane ad assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto sulla base di progetti «chiavi in mano» ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto nell'elenco che sarà approvato dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a cura di società specializzata all'uopo autorizzata dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3) definizione, nell'ambito del sistema di contabilità economica, dei principi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali;

g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle comunità montane ad assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto sulla base di progetti «chiavi in mano» ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto nell'elenco che sarà approvato dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera **che superano l'importo di 1 miliardo di lire** dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a cura di società specializzata all'uopo autorizzata dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, **con riparto dei costi relativi tra l'ente mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore. Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.**

2. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

1) tassazione della pubblicità esterna avente finalità commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione;

2) attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;

3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al numero 1), ripartendo i comuni in non più di cinque classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso;

4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicità nonché del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:

1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigenti; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupa-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

zioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi;

3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili;

4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio e applicabilità della tassa nonché attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialità di produzione di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;

2) definizione di precise modalità di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attività produttive;

d) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente

(Segue: Testo del Governo)

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire 7.380 miliardi per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 3.970 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo della proiezione per lo stesso anno dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

postale, con applicazione, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità di gestione;

e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali, attribuzione alla Direzione centrale per la fiscalità locale presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi.

4. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), uno o più decreti legislativi diretti all'introduzione, a partire dall'esercizio 1996, della nuova disciplina organica dell'ordinamento contabile degli enti locali, fermo restando quanto previsto dagli articoli 55 e 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione.

5. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

b) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto al capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere delle Commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.